



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVI - n. 2-2021**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**32**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XV – n. 2-2021  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

# Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

## *Criteria per la valutazione dei contributi*

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# *Lo spazio nell'esperienza giuridica del mondo antico\**

## *The space in the juridical experience of the ancient world*

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA

### RIASSUNTO

*Il contributo, a partire dall'endiadi religione-spazio, che segna il passaggio dal nomadismo alla stanzialità, approfondisce l'origine delle prime regolamentazioni giuridiche nei diritti dell'antichità che rinvergono la propria ratio nell'esigenza di ripartizione degli spazi.*

### PAROLE CHIAVE

*Religione e spazio; Diritto e spazio; Diritti dell'antichità*

### ABSTRACT

*The contribution, starting from the endiad religion-space, which marks the transition from nomadism to permanence, explores the origin of the first legal regulations in ancient rights which find their original rationale in the need to share spaces*

### KEYWORDS

*Religion and space; Law and space; Laws in the ancient world*

Per intendere il valore dello spazio come luogo fisico dell'uomo nel mondo antico dobbiamo analizzare i significati che remote esperienze preistoriche e protostoriche hanno proiettato in forme organizzative della vita storica. La fase del nomadismo ha impresso nella psicologia primitiva il senso dei grandi spazi vuoti e il bisogno di attraversarli con la rimozione dell'angoscia della insicurezza, garantita soltanto da guide dotate di carismi e potenze religiose. Nell'area italica i pontefici potrebbero originariamente essere stati, come depositari di tecniche di costruzione di ponti, guide di gruppi nomadici costretti a valicare salti e fenditure della Terra, solcati o no da acque, che dovevano essere assai più profondi di quanto non sarebbero stati in età storica. Analogamente in area semitica le lunghe peregrinazioni nel deserto degli Ebrei, usciti

---

\* Il lavoro è stato destinato alla Miscellanea di Studi in onore di Boris Ulianich (Munera parva. Studi in onore di B. Ulianich, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 2017).

dall'Egitto in cerca della terra di Canaan, ebbero come guida un capo dotato di carisma religioso quale Mosé.

La religione ha costituito il primo legame con una terra abitata stabilmente. Quando la terra non è stata promessa e assegnata da Dio come nella vicenda dell'antico Israele, è pur sempre uno spazio già abitato e dominato da una divinità cui un gruppo umano si lega (e forse è questa in area latina l'originario valore di *religare, re-ligio*) o sotto la cui protezione affida la propria esistenza. L'uscita dal nomadismo e l'ingresso nella stanzialità con l'inizio dell'agricoltura accanto all'allevamento e alla pastura comporta subito una ripartizione degli spazi, della capanna e poi della casa, del fondo da coltivare, del pascolo. Questa relazione con uno spazio rigorosamente delimitato è il germe di quello che, tra tutti i diritti che l'uomo costruirà nel corso del suo incivilimento, è il primo a formare l'individuo umano: il diritto di proprietà, o il rapporto di appartenenza che realizza la identificazione dell'individuo umano con una posizione dello spazio. Fustel de Coulanges bene intuì che poter dire «questa terra è mia» equivalesse a dire «questa terra è parte di me stesso»<sup>1</sup>.

Quella identificazione primordiale dell'individualità umana, detratta alla moltitudine nomadica, nella fisicità circoscritta di un pezzo di terra, farà del diritto di proprietà, nella modernità europea, non solo il prototipo del diritto soggettivo nella dogmatica della scienza giuridica, ma il fondamento della libertà civile come sfera sottratta al potere pubblico. Dirà Portalis, uno dei padri del Code Napoléon del 1804: «Al sovrano l'impero, al cittadino la proprietà».

Per uscire dalla sfera degli effetti di lunga durata storica di quella forma archetipica dell'individuo umano integrato dal dominio di una porzione dello spazio fisico, dobbiamo arrivare a metà del nostro secolo, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. È con i diritti umani di questa parte del secolo XX che l'identificazione individuo-proprietà come nesso di diritto e libertà si falsifica e si interrompe. Il ritaglio di uno spazio per il focolare, per la sepoltura, per la casa, per il fondo valeva in primo luogo a stabilire un vincolo duraturo, se non eterno, con una sede di divinità: gli dei Penati, cioè dell'interno domestico, gli dei Mani, dei trapassati. Attraverso il legame con tali divinità della famiglia, si mediava l'appartenenza definitiva della casa e del fondo. In età storica la sepoltura era classificata tra le *res religiosae* incommerciabili tra gli uomini perché in dominio degli dei Mani. Ma per fare di una sepoltura una *res religiosa* occorre il seppellimento del defunto in una porzione di terra di cui si fosse proprietari. Si realizzava così un trapasso di dominio dagli uomini agli dei del sottosuolo. Questa comunicazione giuridica e rituale tra uomini e

---

<sup>1</sup> FUSTEL DE COULANGES, *La Cité Antique*, Librairie Hachette, Paris, 1960, p. 62; cfr. trad. it. *La città antica*, vol. I, Laterza, Bari, 1925, p. 78.

divinità aveva il fine immediato di consegnare il cadavere alla quiete sepolcrale e quello mediato di calare un'ancora o una radice inestirpabile di una sede. Ma come ogni famiglia conservava fedeltà di culto esclusiva ai suoi dei, così non era possibile che quello spazio del focolare, del sepolcro, della casa, del fondo fosse contaminato dalla contiguità con spazio altrui. Dunque non bastava la recinzione sacra dell'*epxos-herctum*. Occorreva non vi fosse contatto con altra terra o edificio ricompresi in altro recinto. Questa è la ragione per la quale attorno al campo dovesse correre una terra di nessuno, il *limes*, e attorno alla casa, originariamente circolare, lignea e sagminacea, e solo più tardi in muratura, un altro cerchio detto *ambitus* che la isolava. Giustificazioni utilitaristiche possono dare a questi assetti spaziali la funzione, per il *limes*, di consentire spostamenti di uomini e di animali senza calpestare i coltivi, e per l'*ambitus* di impedire la propagazione degli incendi. Ma simili operazioni di razionalizzazione postuma non danno conto che ci troviamo solo dinanzi a corollari di un principio che è l'assolutezza spaziale del dominio. Il proprietario del suolo lo è dagli inferi agli astri.

Quel dominio non può essere limitato verticalmente. Non si dà la proprietà di una casa per piani. Così non si costruì una pianta urbana se non in età storica avanzata che prevedesse case con pareti comuni o adiacenti. Il fondo è vigilato sui confini da pietre terminali, che non potevano essere spostate e neppure toccate. Se un aratro le avesse urtate, sarebbero stati uccisi i buoi e l'aratore come vittime espiatorie offerte agli dei inferi. Il Termine era il dio custode del confine. Questa assolutezza è la proiezione su una porzione di terra della inconfondibile individualità umana. Il rifiuto della promiscuità e dell'anonimato di una moltitudine si esprime nella esclusione di ogni estraneo dal sito separato dal resto del mondo in cui si esplica in libertà assoluta, senza interferenze e controllo alcuno, il dominio del proprietario, anzi la persona potente del *pater familias*. Perché la concezione primitiva dell'appartenenza fu più quella di una esplicazione di potenza o di *potestas* che non, come in piena età storica, di un diritto di dominio. Ancora una volta l'individuo nella sua consistenza giuridica si rivela non in quanto addendo di un gruppo, ma quale portatore di potenza-*potestas* su un gruppo, vincolato, traverso i suoi morti e i suoi dei, ad una sede. Tale rispecchiamento della terra recintata e della individualità umana indipendente (il soggetto giuridico è detto *sui iuris*, che vale appunto "indipendente") è il fondamento dell'assolutezza del potere del *pater familias* sulle cose, sugli animali e sulle persone che costituiscono l'economia e la società familiare. Dentro il confine vigilato dal dio Termine tutto è *mancipium* del *pater*: la terra, la casa, gli animali da lavoro e da trasporto, gli schiavi, le mogli, i figli, i debitori che scontano un prestito o un delitto.

L'inalienabilità degli immobili sembra essere stata la regola originaria sia in Grecia sia nel mondo romano-italico. Comprensibile per la mediazione religiosa che vincola l'uomo alla terra. Ma sia per essi, sia per i mobili ricompresi nelle *res mancipi* quando ebbero ingresso in una più evoluta economia di scambio, la circolazione loro era ottenibile con l'adempimento di un rito-negozio complesso quale era la *mancipatio*. L'assolutezza del potere impose a questo atto non la funzione razionale della trasmissione ma quella dell'acquisto della *res* entro la sfera del proprio *mancipium*. Resta anche nell'economia dello scambio traccia di un tempo in cui l'acquisto non poteva che essere originario, pacifico o bellico. La forma archetipica della recinzione e della non contiguità della porzione di spazio in cui si materiava l'indipendenza e l'individualità del *pater* agisce ancora nella relazionalità giuridica di età storica richiedendo, almeno per i beni provenienti dall'economia del mondo arcaico, la discontinuità formale dell'acquisto-conquista: «Io affermo che questa cosa è mia» e non «Io trasferisco a te questa cosa mia perché tu l'acquisti come tua». Non contiguità nello spazio e discontinuità nell'acquisto si corrispondono.

Anche nella fondazione della città il rito del solco che deve delimitare il territorio urbano ha la stessa funzione di separare uno spazio per costituirvi una individualità. Nel caso della città, una individualità collettiva. Nella lingua dei Romani l'*urbs* viene dal verbo *urbare* che significa "delimitare con un solco d'aratro". L'*urbs* è lo spazio originario *intra murum* circondato anch'esso, come il fondo, da un circuito di intervallo, il pomerio. Le mura e le porte sono *res sanctae*, in qualche modo attratte nelle *res divini iuris*, che non appartengono più agli uomini, ma agli dei. Agli dei uranici, del cielo, così come le *res* religiose, il sepolcro e i confini del fondo, agli dei ctoni, del sottosuolo. La città come processo di edificazione e di organizzazione può espandersi ben oltre questo nucleo dell'*urbs*. Ecco perché il nome della città copre uno spazio maggiore rispetto all'*urbs*. L'endiadi *Urbs*-Roma si riempie dello spazio separato dalla linea murata e dal pomerio e oltre questo dei *continentia*, cioè della città cresciuta nei sobborghi. Come l'*herctum*, il recinto privato, darà luogo al *dominium* e all'*hereditas*, così l'*urbs* darà fondamento all'*orbis* imperiale.

La concettualizzazione giuridica trasforma la relazione spaziale in diritti, la elaborazione dell'immaginario farà degli spazi idee politiche. Di questa seconda operazione abbiamo un documento impressionante nel panegirico "A Roma", composto da Elio Aristide, dopo la metà del secondo secolo d. C.<sup>2</sup> La vista «di tanti colli occupati da edifici, e, al piano, di tanti prati ridotti a città, e di sì vasto terreno riunito nel nome di unica città» sollecita l'immagine di un

---

<sup>2</sup> ELIO ARISTIDE, *L'encomio di Roma*, trad. di CARLO ORESTE ZURETTI, Paravia, Milano, 1917, p. 11 ss.

uomo che, vincendo gli altri di statura e di forza si carica addosso e trasporta altre persone. Così Roma si carica addosso tutte le città governandole e «se taluno volesse formare un'unica fila posando a terra le città, le quali ora si aderono in alto, e ponendole una accanto all'altra, tutto il frapposto spazio d'Italia si colmerebbe, mi sembra, e si formerebbe una città ininterrotta fino allo Jonio». La proiezione di una immagine verticale, il governo del mondo, sul piano orizzontale dello spazio abitato, tutte le città, rende fisicamente l'idea dell'Impero. Con precisa consapevolezza della tecnica combinatoria di queste due immagini, Elio Aristide scrive: «se guardando tutta la vastità dell'Impero, si resta meravigliati che l'Urbe, la quale è una parte minima del mondo, lo domini tutto; guardando invece l'Urbe e i Termini suoi non si è più meravigliati che sì grande Urbe imperi su tutta la terra abitata». Roma, al centro di ogni produzione e traffico di merci assomiglia «ad universale officina del mondo», le incessanti partenze ed arrivi di navi nel suo porto fanno «meraviglia che il mare basti a tante navi». Lo spazio non è più quello circoscritto del recinto e del pomerio è l'infinità dell'ecumene imperiale e si avverte ora come distanza e come tempo nell'immagine dell'Imperatore che «ha comodità grande, stando fermo e tranquillo, di reggere tutto il mondo per mezzo di missive; e queste, appena scritte, non tardano a giungere, quasi portate a volo d'uccello».

Roma diventa il mondo, si trasfigura nella cosmopoli, le altre città sono come le singole case che la compongono, la terra intera è da lei ridotta ad unica casa e famiglia. Questa immagine, che può apparire entusiastica ed enfatica, darà luogo nel secolo successivo ad una nozione giuridica, «Roma *communis* nostra patria» e fonderà il trapasso dallo Stato a cittadinanza egemone allo Stato territoriale a cittadinanza universale. Diritto privato e diritto pubblico si fondano su misure dello spazio; *dominium*, *potestas*, *iurisdictio* rinviano a ambiti fisici. Cittadinanza e condizione straniera anche nella terminologia evocano la relazione spaziale, i *cives* con la *civitas*, i peregrini con l'esserne fuori per *agros*. La stessa dichiarazione di guerra doveva farsi materialmente sul confine con una cerimonia religiosa in vista o penetrando nella terra straniera. Quando questa condizione spaziale non poté più verificarsi per le grandi distanze, ignote invece ai piccoli e finitimi territori circostanti, si usava vendere ad uno straniero un terreno simbolico su cui compiere gli adempimenti solenni della dichiarazione. Questa adesione scrupolosa alla spazialità ispira le procedure gromatiche e giuridiche della centuriazione, della fondazione delle colonie, e quelle tecniche della castrometazione militare. Il riflesso professionale di questo rilievo dello spazio è dato dal prestigio sociale dei gromatici, collegio di agrimensori di antichissima origine che prendevano nome dalla groma etrusca e dal *yóuov* o *yvoa* dei Greci, uno strumento di rilevazione su un sistema di quadranti per ordinare e progettare città e appode-

ramenti e accampamenti e per produrre mappe e arbitrare controversie agrarie. Ma la suggestione che questa attitudine dell'Antichità greco-romana ha trasmesso alla civiltà europea sta soprattutto nella costruzione dell'idea di sovranità come predicato della essenziale fisicità della statualità. Sovranità e indipendenza, come nell'arcaico fondo quiritario dal sottosuolo al cielo e da un confine all'altro, con il carattere della assolutezza e della esclusione di ogni interferenza.

Lo Stato come recinto sacralizzato si è per secoli identificato con la persona anch'essa sacralizzata del sovrano. In modo non dissimile dalla persona dell'imperatore romano che incorporava in sé e trasportava ove si spostasse Roma e il suo impero quale *pater patriae*. E patria, idea fondamentale del moderno Stato-Nazione anch'essa proiezione della terra che ricopre i padri sepolti. Con il che sembra chiudersi un circuito tra antichità e modernità.